

CONVEGNO

EVENTI PUBBLICI E SICUREZZA:

INTEGRARE ARTE, CULTURA E VINCOLI NORMATIVI.

---

# **LE MISURE DI SECURITY NEI CENTRI STORICI**

Matera, 30 novembre 2018.

Palazzo Lanfranchi

## Indirizzo di Saluti e Ringraziamenti.

Rivolgo un fervido saluto al Signor Prefetto, al Signor Sindaco, alle Autorità presenti.

Agli Organizzatori del convegno va altresì il mio convinto apprezzamento, per aver attratto l'attenzione generale su un tema, quello della **pianificazione delle misure di safety e di security nell'allestimento di pubbliche manifestazioni**, con specifico riferimento al centro storico cittadino, oggi più che mai attuale, per il rilevante interesse sociale che esso riveste a pochi giorni dall'avvio delle iniziative culturali-ricreative rientranti nel ricco palinsesto degli eventi programmati da Comune, Fondazione Matera capitale della cultura europea 2019 ed altri soggetti interessati, pubblici e privati.

Il tema è prodigo di risvolti multidisciplinari, come attestato dalle spiccate professionalità che oggi arricchiscono il dibattito, partecipando in qualità di relatori.

Esso estende la sua influenza dal campo del diritto pubblico, penale ed amministrativo in primis, fino a giungere all'ausilio delle scienze ingegneristiche da impiegare nella predisposizione **delle pianificazioni, volte a neutralizzare od attenuare, entro limiti accettabili, i fattori di rischio** che la natura, le modalità della manifestazione, ovvero il numero dei partecipanti o la condizione dei luoghi, pongono.

Ringrazio, pertanto, dell'invito pervenutomi a porgere il contributo tecnico-operativo dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza sulla delicata tematica.

### **La sicurezza nei centri storici.**

Il centro storico del paese o della città, specie quella di provincia, che in misura maggiore si distingue per la tenacità con cui custodisce i caratteri ed i valori identitari della comunità di cui è espressione, costituisce per gli abitanti l'agorà di ellenica memoria, in cui si sviluppa la fitta rete di relazioni sociali ed in cui proliferano, come in un incubatore culturale, i fermenti di nuovi interessi.

Diverse osservazioni devono svolgersi per le grandi città o le metropoli, in cui l'elevato valore demografico, l'eterogeneità culturale della relativa popolazione, inurbatasi in flussi successivi, e l'espansione urbanistica, non consentono di individuare un solo centro architettonico e topografico di interesse, ma una pluralità, di cui quello storico costituisce solo una delle possibili declinazioni del tema.

L'autentico centro storico è connotato da caratteri peculiari:

si tratta il più spesso di Piazze sviluppatesi intorno ad un nucleo originario, concepite in assenza di un disegno organico, e pertanto spesso inadatte a favorirne la fruibilità ad un numero, che nel XXI secolo è di gran lunga superiore alla consistenza demografica della città, al momento della costruzione o, magari con maggior lungimiranza, tarato per un incremento demotico limitato, secondo le previsioni ed aspettative del tempo;

alla concentrazione degli spazi, il più spesso si associa una viabilità servente, anch'essa concepita per mezzi di trasporto superati, dunque di modesta ampiezza, ad andamento irregolare, con improvvisi strozzature e rivestite da un basolato di eccelso pregio storico, artistico ed antropologico, ma carente di prestazioni richieste secondo i moderni modelli antinfortunistici;

da ultimo, non è infrequente imbattersi in incognite di staticità, del piano stradale, quante volte le stratificazione edilizie, succedutesi nei secoli, hanno lasciato intatti vuoti sotterranei.

Le caratteristiche strutturali della più parte dei centri storici urbani impongono agli organi tutori e garanti della Pubblica Sicurezza l'adozione di adattamenti nella redazione dei piani strategici, volti ad affrontare i nodi problematici costituiti:

- in primo luogo dalla possibilità che ci si trovi di fronte ad un'eccessiva concentrazione di persone a fronte di spazi insufficienti o apparentemente sufficienti a contenere la folla in assenza di criticità;
- da un canto, dalla cosiddetta criminalità diffusa, specie quella predatoria, a volte caratterizzata da connotazioni etniche che tanta parte di responsabilità ha nell'incremento della percezione dell'insicurezza da parte del cittadino, pur a fronte di un significativo decremento degli indici criminologici;
- dall'altro, dal governo delle pubbliche manifestazioni, che si pone in termini maggiormente problematici, anche alla luce dell'attuale scenario terroristico internazionale.

### **Chi è responsabile dell'ordine pubblico?**

Prima di declinare l'argomento oggetto dell'odierno approfondimento occorre affrontare un tema apparentemente non pertinente ma che spesso incide in modo rilevante in questa materia che, come tutte le materie complesse, richiede un

approccio interdisciplinare così da poter realizzare il tema della sicurezza integrata, secondo la volontà del legislatore del 2017.

Va tenuto conto in premessa che l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono di esclusiva competenza statale.<sup>1</sup>

La circolare del capo della polizia del 7 giugno 2017 ha segnato senza dubbio uno spartiacque fondamentale in ordine agli eventi afferenti la sicurezza pubblica<sup>2</sup> che si svolgono in Italia ponendo l'attenzione su un equivoco di fondo sulle competenze in merito all'adozione delle misure di Safety nelle manifestazioni,<sup>3</sup> ed in particolare sull'allestimento dei pubblici spettacoli.

In merito, con la circolare è stato ribadito ciò che dall'assetto normativo complessivo appare ovvio. Ovvero che nell'ambito dei pubblici spettacoli le misure di safety vanno assicurate dall'organizzatore dell'evento sotto la supervisione dell'autorità che rilascia la licenza, il sindaco, tenuto conto del parere e delle prescrizioni imposte dalla commissione di vigilanza (comunale o provinciale) dei pubblici spettacoli. La

---

<sup>1</sup> **Articolo 117 della costituzione**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

omissis

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

omissis

<sup>2</sup> Sicurezza pubblica afferente (secondo consolidato orientamento della corte costituzionale) le misure inerenti la prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come tutela dei beni giuridici fondamentali o gli interessi pubblici primari (integrità fisica e psichica) sui quali si basa l'ordinata convivenza.

<sup>3</sup> **Art 17 costituzione:**

*I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.*

Le pubbliche riunioni e le manifestazioni assumono rilevanza costituzionale quale diritto sottoposto a semplice preavviso, purché siano svolte pacificamente e senza armi.

Invece le manifestazioni di pubblico spettacolo sono sottoposte, oltre le 200 persone, a regime autorizzatorio del sindaco ai sensi dell'art 68 tulps.

Tuttavia, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, l'Autorità (individuata, nel nostro attuale sistema giuridico innanzitutto nel Questore, (ex artt. 18 e ss. TULPS) può, "sua sponte", emettere un provvedimento di divieto della manifestazione qualora ravvisi la sussistenza di "**comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.**"

commissione provinciale, non a caso, presieduta dal prefetto o suo delegato, e composta dal questore o suo delegato e dalle altre professionalità attinenti alla safety, in primis i vigili del fuoco. Commissione provinciale che risulta antesignana dello schema replicato dal legislatore del 1981 nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica<sup>4</sup>.

Oggi la safety si estende sempre più spesso dal luogo aperto al pubblico al luogo pubblico dove risulta più complesso il rispetto delle norme anti incendio e di tutte le altre misure necessarie per rendere le nostre piazze e le nostre strade, luoghi idonei per gestire pubblici spettacoli.

In merito sono risibili i numerosi commenti - che in buona sostanza tendono a sminuirne la portata - della circolare del 7 giugno 2017, obiezioni fondate prevalentemente sulla gerarchia delle fonti normative, come se la suddetta circolare - che ovviamente è direttamente vincolante solo per la catena gerarchica - innovasse nell'ordinamento giuridico e non trovi fondamento nelle fonti normative primarie.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> ART. 20, legge primo aprile 1981, n. 121.

(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

#### <sup>5</sup> Art 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

#### Art 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24

L'ordinamento giuridico italiano, sia quello ante costituzione che quello repubblicano, chiarisce quali siano le autorità di pubblica sicurezza<sup>6</sup> conferendo loro ampie facoltà e potere di ordinanza.<sup>7</sup>

---

del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000) a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art 80 tulps. L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio<sup>6</sup>.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

## **Legge 1 aprile 1981, numero 121**

### **Articolo 1. Attribuzioni del Ministro dell'interno**

1. Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia.

### **Articolo 2. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**

1. Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

<sup>6</sup> I funzionari di polizia, eredi di un'antica tradizione riveniente dai cosiddetti: "magistrati dell'ordine".

<sup>7</sup> L'ordinanza del questore prevista dall'art.37 del D.P.R 782/1985, in quanto espressione di potere autoritario, costituisce una figura peculiare di provvedimento amministrativo, destinata a produrre effetti che possono incidere unilateralmente nelle sfere giuridiche di destinatari dell'azione amministrativa, prescindendo dal loro consenso.

La circolare del Capo della Polizia, operando in un'ottica di gestione delle manifestazioni di **sicurezza integrata**,<sup>8</sup> se pur ciò non dovrebbe essere necessario, chiarisce ruoli e funzioni delle varie figure istituzionali<sup>9</sup> che concorrono al dispositivo di sicurezza, distinguendo in modo chiaro i compiti attinenti al dispositivo ed alle **misure strutturali poste a salvaguardia dell'incolumità delle persone finalizzate a prevenire o ridurre gli effetti delle criticità (safety)**<sup>10</sup>, dal dispositivo di **sicurezza finalizzato a prevenire condotte antisociali o criminali (security)**. I concetti sono strettamente correlati e dipendenti l'uno dall'altro.

### **L'accertamento giudiziale in caso di incidente**

L'accertamento giudiziale in caso di violazione dell'ordine o sicurezza pubblica attribuiti alla cattiva organizzazione e gestione dei servizi di safety, parte normalmente da un assunto investigativo scivoloso quale la pretesa violazione dell'art. 40, secondo comma, del codice penale secondo cui: *Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.*

Non è questa la sede per complicate discettazioni penalistiche ma sussiste copiosa giurisprudenza<sup>11</sup> secondo la quale ai fini dell'attribuzione delle responsabilità penali, si fa ricorso alle **posizioni di garanzia** secondo cui la norma affida a taluni soggetti di una posizione di protezione di certi beni di cui diventano essi stessi garanti, con il conseguente obbligo di attivarsi su chiunque intraprenda attività pericolose.

Pertanto, i soggetti che hanno poteri di organizzazione<sup>12</sup> sono passibili penalmente in qualità di autori di reati commissivi mediante omissione, rispondendo a titolo di colpa dell'evento lesivo verificatosi.

In realtà, quindi, appare evidente che la circolare del signor capo della polizia del 7 giugno 2017, all'indomani di noti fatti di cronaca, rende palese le difficoltà incontrate dai questori direttamente responsabili non solo del dispositivo di sicurezza posto a loro disposizione e delle conseguenze misuri di security, ma anche delle misure di Safety necessarie ed adeguate ai tempi ed alle circostanze, che ricadono in capo ad altri soggetti istituzionali.

---

<sup>8</sup> Legge 18 aprile 2017, n. 48 art. 1 (sicurezza integrata) Insieme degli interventi assicurati dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché di altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, responsabilità, alla promozione ed all'attuazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza, per il benessere delle comunità territoriali.

<sup>9</sup> E' il caso di ricordare che al Sindaco, quando svolge compiti attinenti alla sicurezza pubblica, opera in qualità di ufficiale di governo e non in qualità di amministrazione comunale.

<sup>10</sup> La presente definizione è mutuata dalla scienza antiinfortunistica basata sul concetto di sicurezza preventiva.

<sup>11</sup> Derivante principalmente dal concetto di colpa medica o sanitaria.

<sup>12</sup> Come ad esempio i datori di lavori che dispongono anche di poteri dispositivi o i vertici di enti (questori).

## Lo scenario delle criticità attuali.

I centri storici sono stati bersaglio, nella storia contemporanea, di numerosi attentati, molti dei quali hanno sortito conseguenze tragiche, provocando la morte e il ferimento perfino di migliaia di persone e disastri aerei, o la distruzione di interi stabili o caseggiati, ad opera di gruppi di varia ispirazione politica, ideologica, confessionale o semplicemente protestataria, volti a condizionare le scelte dello Stato ed i comportamenti dei cittadini.

Il senso di sfiducia, nutrito dai cittadini, nei confronti delle Istituzioni, in merito alla capacità di queste di assicurare condizioni ottimali, per una civile e pacifica convivenza, in cui i diritti del singolo e delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la sua personalità, non siano coartati dal terrore di subire attentati, va sotto il nome di terrorismo.

Il principale pericolo che oggi l'Italia come tutti i Paesi dell'occidente, si trova dover fronteggiare, è costituito dal terrorismo Internazionale, soprattutto di matrice Fondamentalista Islamica, che ha introdotto una nuova strategia di terrore alla quale le società moderne non erano affatto preparate e che, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, hanno imparato a riconoscere ed a contrastare.

La detta nuova emergenza si distingue per delle mutazioni che il codice genetico dell'atto terroristico originario ha subito per superare le attività di intelligence e di contrasto operativo fino al quel momento elaborate e sorprendere la società civile nella propria quotidianità, senza apparenti segni premonitori.

La minaccia è divenuta:

**Confessionale**, poiché le rivendicazioni politiche ed antimperialistiche, rivolte verso i Paesi dell'occidente, sono agite sotto le insegne sacrali della Guerra Santa, sulla base in una delirante interpretazione del testo sacro dell'Islam, non si sa fino a che punto autenticamente concepita o semplicemente impiegata come strumento etico di arruolamento delle milizie e di fidelizzazione alla causa;

**Orizzontale** poiché l'organizzazione delle Associazioni terroristiche di questo genere non seguono i classici schemi dell'apparato verticistico, ma facendo leva sul fanatismo religioso dei fondamentalisti li istiga ovunque essi siano ad attuare assalti contro l'occidente;

**Aspecifica**, poiché la tecnica di aggressione non si avvale più, in via esclusiva di esplosivi, od armi da fuoco, ma impiega qualunque strumento idoneo a provocare effetti letali e disastrosi, indipendentemente dalla relativa gravità, poiché, tanto che l'azione abbia provocato decina di morti, quanto che sia perfino fallita, con

l'abbattimento dell'attentatore, ai fini della propaganda e della generazione del terrore esse pari sono, se sugellate dalla comune rivendicazione terroristica.

A titolo meramente semplificativo si ripercorrono pagine tragiche della cronaca degli ultimi anni in cui sono stati impiegati coltelli, maceti, dirottamenti di aerei, poi precipitati su aree densamente abitate, o autoveicoli lanciati a folle velocità sui passanti di aree pedonali, dunque strumenti di facile reperimento e che per la relativa diffusione passano inosservati.

Con ridotti margini di dissuasività verso l'attentatore, poiché questi interpreta il sacrificio della propria vita, che accetta senza esitazioni, come una prova di dedizione alla Divinità e quindi come condizione per godere nell'aldilà delle beatitudini promesse. In questi casi l'istinto di conservazione su cui in precedenti azioni terroristiche si poteva ragionevolmente far leva, viene meno.

### **La nuova filosofia della safety e della security nella gestione delle manifestazioni pubbliche.**

Tratteggiate le caratteristiche distintive dell'attuale fenomeno terroristico internazionale, i cui effetti in Italia l'attività di intelligence ed i servizi di prevenzione e repressione sono riusciti ad evitare, elaborando nuove strategie di collaborazione con le omologhe strutture degli altri Paesi occidentali, occorre ora verificare quali sono i potenziali riflessi che esso è in grado di riverberare nella gestione delle manifestazioni pubbliche.

Alcune date rivestono una importanza fondamentale nella definizione del protocollo operativo delle autorità di Pubblica Sicurezza nella gestione dei detti eventi:

L'occasione ed il luogo in cui è possibile l'avverarsi di una azione offensiva non è predeterminabile, sia per il carattere diffuso che per il carattere aspecifico della minaccia, come sopra descritti, pertanto a nulla vale l'osservazione che il luogo in cui si svolge l'evento pubblico non è una grande città o una Capitale;

Nell'organizzazione della vita sociale nei centri urbani soprattutto, rispetto ad altre aree della città, statisticamente meno vulnerabili, occorre adottare delle soluzioni strutturali che consentano di arginare gli assalti criminali, ostacolando le modalità attuative di cui si è fatta tragica esperienza in altre realtà;

Nella pianificazione delle manifestazioni occorre prestare la massima attenzione affinché una occasione di divertimento, svago, dibattito o culturale possa trasformarsi in un infortunio collettivo anche non dipendente da un attacco criminale, attuando misure cautelative adattate alla conformazione orografica del territorio.

A seguito dei detti eventi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato numerose e circostanziate direttive di allertamento, per definire in modo uniforme ed efficace, le strategie di contrasto al fenomeno nella sua globalità e soprattutto con specifico riferimento alla adozione di misure di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche che si svolgono nei centri urbani, opportunamente coordinate con le misure di safety adottate dall'organizzatore.

La pietra miliare a quest'ultimo proposito è la circolare del 7 giugno del 2017, quando IL Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza diffondeva la circolare con cui invitava le Autorità provinciali di P.S. a negare l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, allorquando i relativi piani a salvaguardia dell'incolumità delle persone avessero presentato pericolose lacune sotto il profilo:

**dell'affollamento;**

**della regolazione** dei flussi in entrata, nei limiti contingentati dalla capienza massima;

**dell'allestimento** di aree di rispetto e prefiltraggio per l'esecuzione di controlli sulle persone, onde impedire l'introduzione di oggetti pericolosi;

**l'adozione** di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;

**della predisposizione** di adeguate vie di esodo, per collocazione, ampiezza ed accessibilità;

**della predisposizione** di un adeguato numero di operatori appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

**dell'apprestamento** dell'assistenza sanitaria ed antincendio.

In seguito, man mano che l'esperienza consentiva di affinare le tecniche operative, si sono succedute le circolari del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2017 e del 18 luglio 2018, quest'ultima in particolare ha rivisto i profili di responsabilità

nella predisposizione del piano di safety, a cura dell'organizzatore; nel relativo esame ed approvazione, funzionale alla emissione delle prescritte autorizzazioni da parte del Comune suggerendo, si è scritto, un approccio flessibile alla tematica ; nell'esame e condivisione in sede di C.P.O.S.P. dei piani che presentano profili di security e di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere una analisi coordinata ed integrata, rimanendo immutate le specifiche attribuzioni dell'autorità politico amministrativa e di quella tecnico –operativa di pubblica sicurezza.

Alla luce delle osservazioni che seguono, apparirà evidente come la predisposizione di un piano integrato di safety e security, può risultare difficoltoso, poiché, specie nei centri storici, la distribuzione degli spazi, le strutture architettoniche esistenti e le vie che vi adducono possono non presentare quelle caratteristiche richieste dalle cennate circolari, imponendo una attenta attività di adattamento che faccia salvo sempre e comunque il diritto alla tutela della incolumità delle persone e specularmente il dovere delle Istituzioni e dei soggetti interessati di apprestare i rimedi più efficaci contro tutte le fonti di rischio che prevedibilmente potrebbero avverarsi.

In ogni caso, una moderna gestione delle possibili emergenze consiste nell'attuare una serie di azioni finalizzate a contenere i danni a persone o cose ed a ripristinare le condizioni di normalità più velocemente possibile.

Bisogna agire con scrupolo e professionalità, nella consapevolezza che in nessun evento il rischio può essere cancellato ma solo contenuto nei limiti di accettabilità.

Luigi Liguori  
  


